

Rosmini: sinodalità; testi Cinque piaghe e Filosofia del diritto

Il pensiero rosminiano sulla sinodalità

In Rosmini non troviamo l'uso esplicito del termine "sinodalità", ma il concetto è la tematica che permea tutta la sua ecclesiologia. Quando parla della vita interna della Chiesa, l'idea madre che lo guida è quello dell'*unità* tra sommo pontefice, vescovi, clero e popolo. Quando parla della sua vita esterna parla di *libertà* da ogni servitù e da ogni privilegio per poter esercitare il proprio ministero.

Le due opere dove si diffonde maggiormente su questa tematica sono *Le cinque piaghe della santa Chiesa* e la *Filosofia del diritto*.

Nelle Cinque piaghe alle ferite/mali che la Chiesa soffre, propone alcune soluzioni/beni. A noi interessano soprattutto le prime tre piaghe in cui si possono ritrovare livelli, modi e luoghi di sinodalità tra laici, clero e vescovi.

1. A proposito della liturgia:

1° piaga n. 15 p. 25:

15. Nella Chiesa tutti i fedeli, clero e popolo, rappresentano e formano quella unità bellissima, di cui ha parlato Cristo quando disse: «*Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per domandare qualunque cosa ... lì sono io in mezzo a loro*» (Mt 18,19-20); e altrove, parlando al Padre: «*E la gloria [chiarezza] che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola*» (Gv 17,22).

n. 17 p. 27:

Perciò il popolo cristiano tanto meno intende e vive degli alti sensi che esprime il culto cristiano, quanto è meno istruito dalla predicazione evangelica. Per questo Cristo volle che alle azioni del culto precedesse l'insegnamento della verità; prima di dire «*battezzate le nazioni*», disse ai suoi Apostoli: «*ammaestrateli*». La carenza dunque di una vitale e piena istruzione data ai fedeli (ai quali nuoce il pregiudizio pagano messo in molti, che giovi tenerli in una mezza ignoranza, o che non siano atti alle più sublimi verità della fede cristiana), è la prima causa di quel muro di divisione che s'innalza fra loro e i ministri della Chiesa.

2. A propositi dell'educazione del clero

2° piaga n. 24, p. 36

Certo, dalla conoscenza di quel popolo dal quale escono, si può intuire la qualità dei ministri del Santuario e, ove conoscessimo solo i fedeli dei primi tempi e le sante loro assemblee, già n'avremmo abbastanza per intendere quali dovevano essere i loro sacerdoti. Quindi si spiegano quei passaggi, che ai nostri occhi sembrano altrettanti inesplicabili portenti, per i quali talora un semplice laico acclamato dalle grida della moltitudine per suo pastore e invano ricusante, si trasformava in pochi giorni in un vescovo consumato; cosa non affatto rara nell'antichità, che ne ricorda tanti esempi¹, come di S. Ambrogio, di S. Alessandro, di S. Martino, di S. Pier Crisologo, e di altri tali sollevati

1. Riguardo ai vescovi qui citati: Alessandro detto il Carbonaio, vescovo di Comana, Santo e Martire (cfr. *Patrologia Graeca* [= PG] 46,933-940; *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique* [= DHGE] II, col. 179); Martino, vescovo di Tours (cfr. *Monumenta Germaniae Historica* [= MGH] *Scriptorum rerum merovingiae*, 443; *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum* [= CSEL] I,109-137); S. Pier Crisologo: Rosmini si riferisce probabilmente a quanto riporta il *Liber Pontificalis* e la lezione agiografica del *Breviario*, fonti ora considerate storicamente infondate (cfr. *Biblioteca Sanctorum*, X,685-686). L'affermazione di Rosmini, secondo gli studi recenti, vale solo per S. Ambrogio, non per gli altri che erano già nello stato ecclesiastico.

d'un tratto dall'umiltà dello stato di semplici fedeli, dalla vita nascosta od occupata in governi profani, all'episcopato; i quali appena erano messi sul candelabro, irraggiavano in tutta la Chiesa un meraviglioso chiarore.

intero numero 27 e inizio del 28, pp. 38-39

27. Certo, solo grandi uomini possono formare altri grandi uomini; questo è appunto un altro pregio dell'educazione antica dei sacerdoti, che veniva condotta dalle mani dei maggiori uomini che la Chiesa avesse. In caso contrario da qui deriva la seconda causa dell'insufficiente educazione dei sacerdoti moderni.

Nei primi secoli, la casa del vescovo era il seminario dei preti e dei diaconi; la presenza e la santa conversazione del loro pastore era un'infuocata lezione, continua, sublime, dove si apprendeva la teoria nelle sue dotte parole, congiunta alla pratica nelle sue assidue occupazioni pastorali. E in tal modo accanto ad un Alessandro si vedeva allora crescere bellamente il giovane Atanasio; accanto a Sisto un Lorenzo². Quasi ogni gran vescovo preparava nella sua famiglia uno degno di essergli successore, un erede dei suoi meriti, del suo zelo, della sua sapienza; a questo tipo di istituzione si devono tutti quei sommi pastori che resero così ammirabili, così felici i primi sei secoli della Chiesa.

Maniera ampia e completa di formazione, per cui passava fedelmente di bocca in bocca per una tradizione familiare il sacro deposito delle divine e apostoliche dottrine e che era pur essa apostolica, perché un Ireneo, un Panteno, un Erma e tanti altri³, avevano attinta la loro sapienza dai discepoli degli Apostoli, nello stesso modo in cui un Evodio, un Clemente, un Timoteo, un Tito, un Ignazio, un Policarpo erano stati formati ai piedi degli Apostoli⁴, per usare una frase della Scrittura. Allora si credeva alla grazia, si credeva che le parole del pastore istituito da Cristo a maestro e governatore della Chiesa, ritraessero dal divino Fondatore una particolare ed unica efficacia; in questa fede prendeva nerbo e vita soprannaturale la dottrina comunicata, che si scolpiva indelebilmente negli animi, dove tutto consigliava a renderla operativa, la dolcezza dell'eloquio, la santità della vita, la composizione e gravità delle maniere, la persuasione profonda del grand'uomo che la amministrava.

«Ricordo» dice Ireneo, parlando della sua prima e preparatoria formazione sotto il grande Policarpo «Ricordo infatti gli avvenimenti di allora meglio di quelli avvenuti di recente, perché le conoscenze acquisite da ragazzi crescono con l'anima, dentro di essa, così che posso dire anche i luoghi dove il beato Policarpo si sedeva a discutere e il suo modo di procedere ed entrare in argomento, il carattere della sua vita e il suo aspetto fisico, i discorsi che faceva alla folla, come riferiva le sue relazioni con Giovanni e gli altri che avevano visto il Signore, come ricordava le loro parole e quali erano le cose che aveva udito da loro sul Signore, sui suoi miracoli e sul suo insegnamento, e come Policarpo avesse ricevuto tutto questo dai testimoni oculari della vita del Signore e lo riferisse in conformità con le Scritture. Io ho ascoltato attentamente queste cose anche allora per la misericordia di Dio che è venuta a me, annotandole non su un foglio di papiro, ma nel mio cuore; e sempre

2. Atanasio (295-373) fu diacono del vescovo Alessandro di Alessandria, che accompagnò al concilio di Nicea, prima di diventare nel 328 il suo successore. Papa Sisto II fu decapitato durante la persecuzione di Valeriano nel 258, seguito pochi giorni dopo nel martirio dal suo fedele arcidiacono Lorenzo.

3. Ireneo di Smirne, vescovo di Lione dal 178, in gioventù era stato discepolo del vescovo Policarpo martirizzato nel 156, che aveva ascoltato di persona la predicazione dell'evangelista Giovanni. Panteno è il primo maestro noto della scuola catechetica di Alessandria fondata secondo la tradizione addirittura dall'evangelista Marco. Alunno e poi successore di Panteno alla direzione di quella scuola fino ai primi del III secolo fu Clemente Alessandrino. Erma è l'autore della celebre opera *Il Pastore di Erma*, scritta a Roma mentre era papa suo fratello Pio.

4. Evodio, l'immediato successore di Pietro sulla cattedra di Antiochia, morì poco dopo il principe degli Apostoli nell'anno 67. Clemente che secondo Ireneo «aveva conosciuto gli Apostoli ed era stato in relazione con loro, tanto che gli risuonavano negli orecchi le loro parole» (*Contro le eresie*, III,3), fu il quarto vescovo di Roma, autore di una *Lettera ai Corinzi*. A Timoteo e a Tito l'apostolo Paolo scrisse le cosiddette "lettere pastorali". Ignazio successe a Evodio sulla cattedra di Antiochia nel 69, essendo stato discepolo di Pietro e Paolo. Durante il suo viaggio in catene verso Roma, dove subì il martirio "ad bestias" nel 107, scrisse sette celebri lettere, documento di un cristianesimo radicato sulle più profonde convinzioni della teologia apostolica.

per la grazia di Dio le rimuginai sinceramente ...»⁵.

28. Tale era lo stile di educazione, efficace e sapiente, per la quale i grandi vescovi s'allevavano da se stessi il proprio clero; il quale riusciva in tal modo un raggruppamento di grandi uomini, cioè grandemente consapevoli del proprio carattere e pieni, per così esprimermi, del sacerdozio. Non sarà mai sufficiente dire quanta unione metteva fra il supremo pastore e il resto degli ecclesiastici suoi discepoli, suoi figli!

Principio educativo del Vescovo: «unicità di scienza, comunicazione di santità, consuetudine di vita, scambievolezza di amore» (n 28, p. 39)

3. A proposito della disunione dei Vescovi

3° piaga n.47 p. 65

Ma a questa unità interiore, che non può mai mancare del tutto nella Chiesa, doveva corrispondervi l'esteriore, come l'effetto alla causa, [...] l'unità della divina natura, posta a fondamento ammirabile dell'unità che devono formare gli uomini [...] ecco allo stesso tempo la fonte originale di quella unità dell'Episcopato nella Chiesa di Cristo, che veniva così altamente sentita dai primi vescovi e che S. Cipriano esprimeva con parole eloquenti nel libro che intitolò appunto: «Dell'unità della Chiesa».

n. 50, p. 66

50. Ora dominando nelle menti degli antichi vescovi una così grande idea dell'unità e più ancora portandola essi nel cuore, niente trascuravano di tutto ciò che potesse annodarli insieme e mantenere in tutti una fede perfettamente uguale, con l'amore per il corpo dei pastori; niente amavano tanto, niente avevano, come si suol dire di più antico, quanto l'operare tutti con uniformità, il che sommamente importa al retto governo della Chiesa di Dio. Chi considera la vastità del governo della santa Chiesa sparsa per tutte le nazioni della terra, certamente si stupirà nel trovare introdotto ovunque tanto accordo di dottrine, di discipline e perfino di consuetudini, e quanto siano poche e non affatto essenziali le differenze che vi si riscontrano.

Dal n. 51 al numero 57 pp. 66-72

51. Ma da dove nasceva, come si continuava ciò?

1° Dal conoscersi i vescovi personalmente: la qual conoscenza cominciava fra essi ancor prima di esser fatti vescovi ed era una conseguenza naturale della dignitosa educazione, alla quale si formavano i grandi uomini, fra i quali poi erano sempre eletti i vescovi della Chiesa. Perché o erano stati condiscipoli nelle scuole di altri grandi vescovi⁶, o avevano cercato con i viaggi, fatti apposta, di conoscersi scambievolmente.

5. Questo brano di una lettera che il santo vescovo scrisse a Florino per ritrarlo dai suoi errori, è riferita da Eusebio nella *Storia Ecclesiastica*, l. V, cap. 20,4-7.

6. A ragione d'esempio, sotto S. Melezio in Antiochia [vescovo tra il 360 e il 380] si formò S. Giovanni Crisostomo [344-407]; e Socrate [il primo continuatore della *Storia Ecclesiastica* di Eusebio di Cesarea] narra espressamente, che vedendo la bella indole del giovane, quel santo vescovo gli concedeva d'esser sempre vicino a lui, battezzandolo dopo tre anni di preparazione, facendolo Lettore, e più tardi ammettendolo agli ordini del Suddiaconato e Diaconato. Ora insieme con S. Giovanni Crisostomo c'erano Teodoro e Massimo, che furono poi Vescovi di Mopsuestia in Cilicia, e di Seleucia in Isauria. Diodoro, che li formava nella vita ascetica, fu pure vescovo di Tarso. Basilio, amico di S. Giovanni Crisostomo, fu ancora molto giovane promosso all'episcopato. Ecco una culla di vescovi, amici prima di essere elevati a quella dignità. Se si vuole un esempio tratto dall'occidente, si osservi la scuola di S. Valeriano [C. FLEURY, *Storia ecclesiastica tradotta dal francese dal signor conte Gasparo Gozzi*, Stamperia di Agostino Olzati, Genova, t. III, p. 62s] vescovo di Aquileia [dal 371 al 388]. Quando vi fu a visitarlo S. Girolamo, oltre esservi San Cromazio, che fu poi successore di S. Valeriano nel vescovato aquileiese, oltre Eliodoro che fu poi vescovo, fiorivano in essa dei dottissimi e piissimi sacerdoti, diaconi, e ministri inferiori, come il celebre Rufino, Giovino, Eusebio [di Cremona], Nepoziano, Benoso ed altri ricordati dalla storia. In Africa è noto che la casa o piuttosto il monastero di S. Agostino era un vivaio di vescovi.

Infatti allora non si risparmiavano viaggi lunghissimi e oltremodo disagiati, pur di godere della vista di un uomo grande e celebre in santità e in dottrina, ed avere la ventura inestimabile di udire la sua voce e di approfittare della sua conversazione, appunto perché v'era la persuasione che i libri non bastano a comunicare la sapienza. Ma la sapienza era intesa non come sterile cognizione, ma intelligenza intima, sentimento profondo, convinzione operativa; e che la presenza, la voce, il gesto e perfino le azioni più insignificanti⁷ dei grandi hanno la virtù di trasferirla negli altri e di comunicarla. La sapienza può accendere nei giovani scintille di genio, il quale muore o rimane sepolto ed inerte dove non venga fortemente provocato dal genio altrui.

S. Girolamo dalla Dalmazia venne a Roma per ricevervi la prima educazione; indi viaggiò nelle Gallie, dove visitò tutti i personaggi che vi fiorivano; passò in Aquileia a udire il vescovo S. Valeriano, sotto il quale si racconta vivessero insieme i più celebri uomini; poi se ne andò in Oriente da Apollinare di Antiochia, si fece alunno di Gregorio Nazianzeno in Costantinopoli e già anziano non disdegnò di apprendere in Alessandria dalla bocca del cieco Didimo quel sapere di verità, di cui a quel tempo non si finiva di andare in cerca se non per morte⁸.

Che più? anche per ben conoscere un solo quesito di scienza ecclesiastica, non si viaggiava forse per mezzo mondo? Valga ad esempio il prete Orosio, che andò dalla Spagna in Africa per imparare da S. Agostino il modo di confutare le eresie che allora infestavano la Chiesa; questi lo rimise per il medesimo fine a S. Girolamo, che andò trovare nella Palestina. Così apprendevano teologia i maggiori sacerdoti di quei tempi; così i grandi uomini di quel clero mettevano diligenza per conoscersi fra di loro!

52. 2° Dalla corrispondenza epistolare che continuamente tenevano fra di loro i vescovi, anche più lontani; ciò sebbene mancassero i tanti mezzi che noi oggi abbiamo per comunicare. Per esempio fa meraviglia il vedere come un S. Vigilio vescovo di Trento mandi in dono, accompagnata con lettera di amicizia, una parte delle reliquie dei martiri della Val di Non, fino a S. Giovanni Crisostomo vescovo di Costantinopoli e un'altra parte a Milano a S. Simpliciano. Oltre queste lettere di privata amicizia da vescovo a vescovo, anche le Chiese si scrivevano l'un l'altra, soprattutto le principali alle loro soggette; in questa pia corrispondenza prendeva parte il presbiterio ed il popolo stesso; quelle venerabili lettere venivano poi con riverenza lette i giorni festivi nelle adunanze pubbliche.

Tale era l'esempio dato dagli Apostoli ai loro successori; tali sono le lettere di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Giovanni, di S. Giacomo e di S. Giuda, che ancora si conservano inserite nel corpo delle Scritture canoniche; tali le lettere dei sommi pontefici S. Clemente e S. Sotero alla Chiesa di Corinto; come pure quelle che scrissero S. Ignazio e S. Dionigi vescovo di Corinto a varie Chiese, specialmente alla Romana⁹, e tante altre.

53. 3° Dalle visite che si facevano i vescovi gli uni gli altri, o mossi dalla scambievolmente carità, o dallo zelo per gli affari della Chiesa; e non solo dallo zelo per la Chiesa particolare a loro affidata, ma assai più per la universale, consapevoli com'erano di essere tutti vescovi della Chiesa cattolica¹⁰, e che una diocesi non può essere segregata dall'intero corpo dei fedeli più di quello che lo pos-

7. Questo si avvera maggiormente nell'ordine soprannaturale. I Santi comunicano con ogni cosa e quasi riversano lo spirito della santità in quelli che li circondano; questo esprime Cristo con somma efficacia in quelle sue parole: «chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno», Gv 7,38.

8. In realtà S. Girolamo non era ancora quarantenne quando nell'estate del 386 stette circa un mese ad Alessandria presso Didimo (313-398), l'ultimo maestro di quella scuola catechetica.

9. In questa lettera di Dionigi alla Chiesa Romana, il Santo dice fra l'altre cose: «Oggi, quindi, abbiamo celebrato il santo giorno del Signore, nel quale abbiamo letto la vostra lettera, che continueremo sempre a leggere per nostra ammonizione, come pure quella fattaci scrivere in precedenza da Clemente». Eusebio, *Storia Ecclesiastica*, 4,23,11. Si conoscono sette lettere di questo insigne vescovo di Corinto, scritte ai fedeli di diverse Chiese, cioè, oltre quella ai Romani, una ai Lacedemoni, una agli Ateniesi, una agli abitanti di Nicomedia, una alla Chiesa di Amastris nel Ponto, una alla Chiesa di Gortina in Creta, e una ai Gnosiani nella medesima isola di Creta. Più note sono quelle sei bellissime di S. Ignazio che ancor si conservano: agli Efesini, agli abitanti di Magnesia, ai Tralliani, ai Romani, agli abitanti di Filadelfia e a quelli di Smirne. Tanto estese erano le relazioni che conservavano quei santi vescovi, presbiteri e popoli cristiani fra di loro!

10. Si sottoscrivevano spesso con questa denominazione.

sa essere un membro dal corpo.

Perché come qualunque membro del corpo umano ha bisogno di venire irrorato da quella massa di sangue che scorre in tutto il corpo e vi penetra per mezzo delle vene grosse, mezzane e capillari, fino alle ultime sue estremità, e dappertutto continuamente si adatta e si spande di vaso in vaso, sicché non si può ritenere parte di quel sangue propria di un braccio e un'altra propria di una gamba, ma tutto è comune a tutto il corpo¹¹; così medesimamente è per la Chiesa cattolica, nella quale ciascuna diocesi particolare si conserva viva della vita della Chiesa universale, mantenendo con questa una continua comunicazione vitale e ricevendone un'influenza salutare; qualora da questa si separi anche di poco, immediatamente si fa come morta; oppure, qualora sorga un impedimento al comunicare col tutto della Chiesa, ella non ha più che una vita assai languida e spossata, a causa di quell'impedimento che la stringe e debilita come un braccio legato strettamente da funicelle, a cui vien meno la sensitività e il movimento; se non anche alla stessa stregua di un braccio, che colpito da infortunio diviene paralitico, o intorpidito, o ghiacciato, ove la circolazione è ormai lenta e le funzioni sono arrestate o sospese.

Ma queste idee sono estranee alla maggior parte del nostro clero; procedendo così, noi avremo necessariamente vescovi, il cui discernere giunge appena ai confini della loro diocesi, che si persuaderanno di avere soddisfatto assai adeguatamente all'incarico episcopale, allorquando non siano venuti meno alla formale presenza nella loro chiesa cattedrale, o in seminario, quando il servizio esterno della diocesi sia in qualche modo coperto e non susciti reclami dai laici, ed infine quando abbiano eseguito materialmente tutte le funzioni del Pontificale e del Cerimoniale del Vescovi¹².

54. 4° Dai frequenti Sinodi e Concili specialmente provinciali che si tenevano. L'unità della Chiesa si voleva che fosse unità di voleri, unità di persuasioni, unità di affetti; ad ottenerli a nulla vale il comandare con autorità di uno solo, perché questa da sola produce sempre qualche cosa di invidioso e di ostile, né ordinariamente rende i soggetti più illuminati, ma solo più aggravati. Per cui l'Apostolo stesso diceva: «*Tutto mi è lecito! Ma non tutto giova*»¹³.

Da questa tradizione proveniva quel volere costantemente anche il voto del popolo, che si può dire fosse a quei tempi il consigliere fedele dei governatori della Chiesa¹⁴; quel render conto che faceva il vescovo al popolo stesso di tutto ciò che nel governo della Diocesi egli operava¹⁵; quel cedere e quell'accondiscendere ai voleri popolari in tutto ciò che si poteva, il che è cosa tanto dolce e affabile e sommamente conveniente al governo episcopale; governo sublime e che può tutto, ma non tuttavia come quello dei re della terra, perché può tutto solo per il bene e niente per il male; per la stessa sua essenza è decorato di umiltà, di modestia e di immensa carità; e in ogni cosa è al sommo

-
11. Lo stesso si può dire dei vari altri umori che circolano secondo le loro proprie leggi per l'intero corpo, come pure dell'azione simultanea di tutte le parti concordi a produrre un solo effetto, cioè la vita, di cui ciascun brano del corpo partecipa e vive, non perché abbia una vita sua particolare, ma perché la vita comune è appunto vita sua.
 12. A proposito dell'ufficio che hanno i Vescovi di aver cura della Chiesa universale così dice S. Cipriano: «*Il numeroso corpo sacerdotale è strettamente unito da un legame di reciproca concordia e da un vincolo di unità. Sicché se qualcuno del nostro collegio cadesse nell'eresia e tentasse di lacerare e devastare il gregge di Cristo, altri subentrano. Infatti benché siamo molti pastori, lasciamo un solo gregge, dobbiamo radunare e curare l'intero insieme delle pecore che Cristo col suo sangue e la sua passione si è conquistato*». Lettera 68 (PL 3,1029 e ss).
 13. 1Cor 6,12.
 14. «Tutto si faceva nella Chiesa - dice il Fleury - per consiglio non volendo che vi regnasse altro che la ragione, la regola e la volontà di Dio». - «Le assemblee hanno questo vantaggio: di solito vi è sempre qualcuno che mostra qual sia il partito migliore e riconduce gli altri a ragione. Producono il rispetto vicendevole e si ha vergogna di palesarsi ingiusti in pubblico. Quelli che sono più deboli nella virtù, vengono sostenuti dagli altri. Non è agevole il corrompere una intera assemblea: ma è facile il guadagnare un solo uomo, o colui che governa; se decide da solo, segue l'inclinazione delle proprie passioni che non hanno opposizione. - In ciascuna città il vescovo non faceva nulla d'importante senza il consiglio dei sacerdoti, dei diaconi e dei maggiori responsabili del suo clero. Spesso ancora si consigliava con tutto il popolo, quando esso aveva interesse nell'affare, come nelle ordinazioni». *Discorso II sulla Storia Ecclesiastica*, § V.
 15. S. Cipriano rendeva conto al suo popolo di tutto ciò che faceva e nel tempo della persecuzione, non potendo farlo di presenza, lo faceva tuttavia per lettera, alcune delle quali ancora si conservano (ved. Ep. 38, col. 33). Due secoli dopo, S. Agostino fece il medesimo col suo popolo. Nei suoi discorsi lo rende informato di tutti i bisogni della Chiesa e gli dà minutissimo conto della sua condotta. Sono degni d'essere osservati fra gli altri i Sermoni 355, 356.

ragionevole, e perciò stesso forte per la sua dolcezza¹⁶.

Ancora da questa tradizione traeva origine quell'intesa dei vescovi coi loro presbiteri, dei quali richiedevano il parere in ogni affare spettante al governo della Chiesa, affinché quelli che erano partecipi dell'esecuzione, lo fossero anche nelle disposizioni che si venivano prendendo, e queste riuscissero consonanti al voto comune e fossero conosciute nel loro spirito e nelle loro ragioni da quelli che le dovevano poi attuare¹⁷.

Quindi ancora quei Concili, in cui tutti i vescovi comprovinciali, come altrettanti fratelli, trattavano insieme due volte l'anno¹⁸ degli affari comuni; si consultavano sui casi difficili che incontravano nei loro governi particolari e accordavano insieme tutto ciò che era necessario per togliere i disordini; decidevano le cause, davano i successori ai vescovi che morivano, i quali erano non solo noti agli altri vescovi, ma graditi e tali che ottimamente contribuivano a conservare quella perfetta armonia che accordava insieme il corpo episcopale; quindi finalmente i Concili maggiori di più provincie, i nazionali e gli ecumenici.

55. 5° Dall'autorità del Metropolita che presiedeva a tutti i vescovi di una provincia e dalle sedi maggiori, che avevano sotto di sé più provincie e più metropoliti; la quale ben ordinata distribuzione della gerarchia ecclesiastica univa mirabilmente tutto ed incatenava per così dire tra sé il corpo della Chiesa, non essendo per avventura una gerarchia vana e di solo onore.

56. 6° Ed infine, sopra tutto, dall'autorità del sommo Pontefice, pietra precipua, e sempre e sola immobile della gran mole dell'edificio episcopale, perciò vero fondamento che dà a tutta la Chiesa militante identità e perennità. A lui ricorrevano in ogni loro grave bisogno tutti i vescovi e tutte le Chiese del mondo come al padre, al giudice, al maestro, al centro, alla fonte comune; da lui i pastori perseguitati ricevevano consolazione ed elemosine gl'impovertiti e spogliati, come pure i fedeli di ogni nazione; da lui lume, e direzione, e difesa, e sicuro e tranquillo stato tutto l'intero orbe cattolico.

57. Tali erano i sei anelli d'oro costituenti i saldissimi vincoli che stringevano insieme il corpo episcopale nei più bei tempi della Chiesa; e veramente d'oro! perché formati non d'altra materia che di santità, di carità, di adesione alla parola di Cristo e agli esempi apostolici, di zelo per quella Chiesa che col sangue di Cristo era fondata ed alle mani dei vescovi affidata, e di timore e tremore che avevano sempre presente nell'animo per la consapevolezza che un giorno lo stesso Signore ed invisibile Capo e Pastore Gesù Cristo avrebbe chiesto conto del governo loro affidato¹⁹.

16. «Nei sei primi secoli della Chiesa si aveva una tal attenzione all'assenso del popolo - dice il Fleury -, che se egli non accettava un vescovo anche dopo consacrato, non gli veniva imposto e se ne creava un altro che gli fosse accetto» (*Discorso II sulla Storia Ecclesiastica*, § IV). S. Agostino ne dice la ragione con queste parole dirette al suo popolo: «Per voi infatti sono vescovo, con voi sono cristiano» (Discorso 340,1).

17. S. Cipriano, in una lettera che scrive al suo clero dal nascondiglio dove si era rifugiato durante la persecuzione spiega il non aver dato risposta ad una certa lettera che alcuni suoi sacerdoti gli avevano inviata, con l'essere solo; «perché - dice - fin dall'inizio del mio episcopato deliberai di non far nulla di testa mia senza il vostro consiglio e l'assenso del popolo» (Ep. 14). Questo faceva secondo l'esempio dato costantemente dagli Apostoli. Si consideri il procedere apostolico nell'elezione dei diaconi. Avevano certamente gli Apostoli l'autorità di eleggere chi volevano. E tuttavia con quanta dolcezza e prudenza propongono la cosa ai fedeli, perché essi stessi nominassero quelli che stimavano più degni e idonei a quell'ufficio! «*Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico*» (At 6,3). E «*piacque questa proposta* - continua il testo - *a tutta la moltitudine*», che elesse i primi sette diaconi della Chiesa.

18. Il quinto dei venti Canoni disciplinari del Concilio di Nicea ordina che in ogni provincia il Concilio si tenga due volte l'anno: «è sembrato bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei sinodi, affinché tutti i vescovi della stessa provincia riuniti al medesimo scopo discutano questi problemi».

19. Cfr. 1Cor 4,1-4; 2Tim 4,7-8.

Rosmini: sinodalità e Filosofia del diritto

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Diritto Razionale privato, Parte seconda – Diritto sociale, Libro II: Diritto Sociale Speciale, Parte Prima: Diritto della Società Teocratica; Sezione Terza: Diritto comunale della Società Teocratica Perfetta; Cap. III: Diritti propri dei soci aggregati

CAPITOLO III. Diritti propri dei soci aggregati

889. Noi abbiamo distinto i diritti della Chiesa in tre classi: 1. nei diritti suoi connaturali verso tutti gli uomini, 2. nei diritti suoi connaturali verso i suoi propri membri, 3. e nei diritti suoi acquisiti.

Ora quanto ai diritti di ciascun membro della Chiesa, potremmo seguire la stessa classificazione.

Ma ai diritti che la Chiesa ha verso tutti gli uomini, rispondono alcuni diritti che tutti gli uomini hanno verso la Chiesa; e questi li abbiamo già esposti (cfr. § **800-803**). Essendo diritti comuni a tutti gli uomini, sono posseduti anche dai membri della Chiesa, ma non sono propri di questi.

Resta dunque che noi parliamo dei diritti dei fedeli *connaturali*, poi dei diritti dei fedeli *acquisiti*.

Art. I:

Sacerdozio dei fedeli, principio dei loro diritti

890. Allorquando un uomo s'aggrega alla Chiesa (nel battesimo), accadono due cose: 1° una consacrazione dell'uomo al culto divino che, se l'uomo non mette ostacoli, trae a sé la sua santificazione; 2° un contratto fra Dio e la Chiesa da una parte, e l'uomo che si aggrega dall'altra (741-742). La consacrazione dell'uomo al culto divino nel battesimo è una operazione interna, che Iddio fa nello spirito, colla quale egli riveste l'uomo di un carattere e dignità sacerdotale, che poi si accresce nella confermazione, e si compie nell'Ordine sacro.

891. Il *carattere sacerdotale* di ogni fedele²⁰ involge:

1° Un'elevazione dell'uomo all'ordine soprannaturale;

2° Il possesso, che il Signore prende dell'uomo come di un servo destinato in perpetuo a prestargli

20. 1Pt 2,9. Di questo primo grado di sacerdozio, di cui son rivestiti tutti i fedeli, parlano i più antichi Padri della Chiesa. SANT'IRENEO († 201) *Contra haereses*, IV, 20. - TERTULLIANO († 215) *De Orat.*, c. XXVIII. - ORIGENE († 234) *Omelia IX, sul Levitico*, n. 8. - La Chiesa greca separata ha mantenuto la stessa dottrina circa il sacerdozio privato, di cui partecipa ogni fedele, e che si chiama anche *spirituale* o *mistico* per distinguerlo dal *sacerdozio sacramentale* proprio dei soli preti, come mi può vedere dalla Confessione ortodossa di PIETRO MOGILAS [S'intenda P. SIMEONOVIC MOHYLA, *Orthodoxos omologia tes Katholikes kai Apostolikes Ekklesias tes Anatolikes*, Kiev 1640. Petro Simeonovic Mohyla (Moldavia 1596 - Kiev 1647), santo venerato dalle Chiese ortodosse ucraina, rumena e polacca, metropolita di Kiev e della Galizia dal 1633 sino alla morte, fu un'importante figura politica e un insigne teologo. Ispiratore di numerose riforme, cercò di dare centralità all'insegnamento della religione e operò per un avvicinamento tra la Chiesa ortodossa ucraina e quella polacca.] vescovo di Kiev (Ορθόδοξος ὁμολογία τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησία τῆς ἀνατολικῆς fatta imprimere la prima volta dal Dragomanno Panagiota colla prefazione del patriarca Nettario, e colla traduzione latina in Amsterdam 1662 [Cfr. P. SIMEONOVIC MOHYLA, *Orthodoxa Confessio Catholicae atque Apostolicae Ecclesiae Orientalis*, Amsterdam 1662.]) approvata da quattro patriarchi ed altri vescovi, nella quale si legge: *Sacerdotium duum est generum Alterum SPIRITUALE, alterum SACRAMENTALE. Communionem sacerdotii spiritualis orthodoxi omnes christiani fruuntur. - Atque pro ut sacerdotium hocce est, ita eiusdem modi etiam fiunt oblationes: nimirum preces, gratiarum actiones, extirpationes pravarum corporis cupiditatum adfectionumque; voluntaria martyrii propter Christum perpessio; ceteraque hujusmodi.* P. I, q. 708. (Wratisl. 1751 in 8).

un culto soprannaturale;

3° La facoltà di eseguire certi atti di culto soprannaturale, e di ricevere ed esercitare certi uffici nella Chiesa.

892. Questa facoltà di eseguire certi atti di culto soprannaturale e di ricevere ed esercitare certi uffici nella Chiesa, è il DIRITTO ESSENZIALE di ogni fedele; è DIRITTO CONNATURALE, perché dato a lui nell'atto della sua generazione soprannaturale, cioè nel battesimo; il DIRITTO PRIMO nel suo genere; perciò il principio di tutti i diritti, che hanno o possono avere i fedeli cristiani.

893. Questo *carattere sacerdotale* viene solo da Dio, non dall'arbitrio dell'uomo: perciò le facoltà annesse a questo carattere non si possono mai perdere dall'uomo, benché ne possa essere impedito l'esercizio²¹.

894. In virtù poi di questo *carattere* ogni fedele partecipa in un certo modo a ciascuno dei sette poteri della Chiesa universale [Vedi sotto quali siano i sette poteri. Ndr.]: quindi egli ha dei diritti connaturali (speciali), relativamente a ciascuno di essi; ma ne partecipa in modo assai minore che non facciano quelle speciali persone, che sono rivestite del *sacerdozio esterno* quale si conferisce solamente nell'Ordine sacro, che è un carattere e dignità sacerdotale più augusta, che non si deve mai confondere col *sacerdozio interno* e di primo grado, comune ai semplici fedeli²². Questo si potrebbe anche chiamare *sacerdozio privato e individuale*; come quello che viene conferito coll'imposizione delle mani si potrebbe denominare *sacerdozio pubblico e sociale*: il primo si riferisce alla società dell'uomo con Dio; il secondo alla società che gli uomini con Dio associati hanno fra loro.

895. Dallo stesso fonte nascono remotamente i *diritti acquisiti* dei fedeli, e della loro comunità.

Vediamo dunque come il sacerdozio individuale e privato dia al cristiano qualche partecipazione ai sette poteri sacerdotali conferiti da Cristo alla sua Chiesa, e come egli lo metta in grado di procurarsi altri diritti.

Maniere e poteri della Chiesa (nn. 747-755)

Ora sette sono le maniere colle quali la divinità esercita questo potere sociale.

La **prima** consiste nell'*aggregazione* delle creature umane alla società, e nella costituzione ordinata della medesima, la qual si fa, come dicemmo, per quell'azione segretissima, per la quale Iddio comunica sé stesso realmente alle anime e ne dà loro la percezione. – A ciò sono ordinati i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro.

La **seconda** consiste nel *sacrificio*, col quale Iddio morì per salvare il mondo dal peccato, e per rendere a sé un ossequio consentaneo alla grandezza della sua stessa maestà. Ma poiché Iddio non è soggetto alla morte, egli assunse l'umanità in una persona divina, e dando alla morte quella che era divenuta la sua natura umana, fece sì che si potesse dire, che egli era morto, perché la sua anima si divise veramente dal suo corpo. Quindi questa separazione dell'anima dal corpo di Cristo si deve giustamente considerare come un sacrificio che Iddio faceva a sé stesso, e la persona del Verbo divino poté dire con verità: « Nessuno mi toglie la mia vita (perché la vita umana era vita sua); ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo» (Gv 10,18).– E alla perpetuazione del divino sacrificio è ordinato il sacramento dell'ordine.

La **terza** maniera, con cui Dio esercita il potere teocratico, consiste nel *pascere che fa dei soci di que-*

²¹. Quindi è, che ai sacerdoti e prelati della Chiesa, non vien meno la loro autorità, né l'efficacia del loro ministero, neppure perdendo la grazia divina con la loro cattiva condotta; perché non perdono mai il carattere, nel quale risiede la podestà ecclesiastica. Perciò il Bellarmino scrisse così: *Dico igitur, episcopum malum, presbyterum malum, doctorem malum, esse membra mortua et proinde non vera corporis Christi, quantum attinet ad rationem membri ut est pars quaedam vivi corporis* (in quanto cioè ha rotto il contratto sociale, e perduto il bene sociale); *tamen esse verissima membra in ratione instrumenti* (in quanto che l'operazione con cui Iddio unì a sé l'uomo come strumento, onde nasce la podestà del carattere, non viene mai meno), *id est papam, et episcopos esse vera capita, doctores veros, veros oculos, seu veram linguam huius corporis. Et ratio est, quia membra constituuntur viva* (cioè partecipanti della vita di Cristo, che è il bene sociale) *per caritatem qua impii carent: at instrumenta operativa constituuntur per POTESTATEM sive ordinis sive iurisdictionis* (che si fonda infine nell'ordine stesso) *quae etiam sine gratia esse potest. De Ecclesia militante, L. III, c. IX.*

²². Il catechismo del Concilio dà appunto il nome di *interno* e di *esterno* a queste due specie di sacerdozi. P. II, c. VII: XLIV-XLVII. - Gli eretici del secolo XVI hanno confuso insieme queste due forme di sacerdozio, contro il quale errore vedi il Concilio di Trento, sess. XXIII, c. III.

sta società di sé stesso, pascendoli del corpo del suo Cristo. – A questo effetto è ordinato il **sacramento eucaristico**.

La **quarta** maniera consiste nel *levare gli ostacoli dei peccati* che mettono i membri della società alla partecipazione del bene comune. – E a questo sono ordinati i sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione.

La **quinta** maniera consiste nella grazia con la quale Dio *ordina la società naturale dei coniugi a dover servire alla società teocratica*. – Al che fu istituito il sacramento del matrimonio.

La **sesta** maniera consiste in un infallibile *insegnamento delle verità soprannaturali*. – Al che serve il ministero della parola.

La **settima** infine consiste nell'*ordinazione esterna*, prudenziale e disciplinare dei soci che vivono su questa terra, procedente dallo Spirito di Cristo. – A cui è rivolta il potere giurisdizionale dell'Episcopato (At 20,28: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio»).

In queste sette maniere di esercizio, in questi sette rami di potere della società teocratica vi è tutto ciò che è necessario all'ordinatissimo governo di essa.

Il **primo ramo** di potere è quello che la costituisce ed aggrega, *potere costitutivo*.

L'aggregazione comporta una illimitata sottomissione della creatura al Creatore; da qui il **secondo ramo**, quello del sacrificio, *potere liturgico*.

Il **terzo ramo** dà ai soci nel più pieno modo il bene da godersi, come società di fruizione che ella è; dalla qual fruizione procede l'azione, cioè il vigore d'agire, *potere eucaristico*.

Il **quarto ramo** toglie gli ostacoli, per i quali i soci fossero impediti dall'ottenere il fine della società; potere purificante, *potere di sciogliere e di legare*, e *potere medicinale*.

Il **quinto** rifonde nell'affetto della società teocratica gli affetti naturali all'umanità, consacrando alla società teocratica non solo l'*individuo* umano, ma anche la *specie*; *potere ierogenetico*.

Il **sesto ramo** sviluppa il sentimento fondamentale infuso di Dio nel battesimo, educando l'intelletto, rimossi da lui gli errori; e così dà all'uomo il modo di trafficare il bene sociale consegnatogli nella sua aggregazione; *potere didattico*. – Questo potere poi si sviluppa in più altri, cioè in quello di *definire* le verità da credere, d'*interpretare la sacra Scrittura*, di *predicare*, d'*insegnare*, ecc.

Il **settimo ramo** infine ordina con sapienza i mezzi esterni, affinché nessun disordine esteriore nuocia all'ottenimento del fine, anzi con una perfetta ordinazione di tutto ciò che spetta al corpo collettivo dei soci, questi siano aiutati al fine sociale; *potere ordinativo*. – Il qual potere si sviluppa anch'esso in più altri, cioè nel *legislativo*, nel *giudiziale*, nell'*esecutivo*, e nel *penale* o di sanzione.

Art. II:

Come il semplice fedele partecipi dei sette poteri lasciati da Cristo alla sua Chiesa

§ 1. Come partecipi del *potere costituent*

896. L'aggregazione alla Chiesa si fa conferendo all'uomo il battesimo, secondo l'intenzione della Chiesa.

Questo conferimento è proprio del Vescovo; ma può esser fatto validamente da ogni uomo, anche se non appartiene alla Chiesa.

Tuttavia, se chi conferisce il battesimo è un fedele, col fare quest'atto, in caso di necessità, egli esercita il suo *sacerdozio privato*; l'atto ch'egli fa è un atto di culto rivestito davanti a Dio di maggior dignità (benché dello stesso effetto quanto al battezzato), che non sia l'atto stesso fatto da colui che alla Chiesa non appartiene. Quindi egli può, se è ben disposto, trarre a sé da quell'atto un merito speciale.

§ 2. Come partecipi del *potere liturgico*

897. Quanto al potere liturgico, il semplice fedele non ha la facoltà d'*immolare* la vittima del

nuovo Testamento, mediante la consacrazione del pane e del vino; ma sì ha la *facoltà d'offrirla* all'eterno Padre.

898. Ha anche la facoltà altresì d'*immolare* sé stesso unendosi in spirito all'ostia di propiziazione che s'immola per la salvezza del mondo; d'immolare, dico, sé stesso con un amore di sacrificio, sempre preparato a subire anche la morte reale per rendere testimonianza a Cristo, per la giustizia e per la promozione del regno di Dio.

899. Così le preghiere e tutte le azioni dal fedele offerte a Dio acquistano un pregio ed efficacia speciale a causa del carattere sacerdotale, di cui è rivestito da Dio stesso colui che le fa²³.

900. Nel *potere di consacrare* che costituisce il sacerdozio esterno, pubblico, ministeriale, si racchiude altresì il potere di *benedire* tutte le cose e consacrarle; in virtù del qual potere tutte le cose per virtù divina prosperano ordinate alla salvezza eterna degli uomini. Ora il *carattere* impresso in tutti i battezzati dà loro l'attitudine non propriamente di benedire, ma di ricevere il frutto delle benedizioni della Chiesa su tutte le cose e quello che proviene dall'uso di esse, ossia dei sacramenti.

§ 3. Come partecipi al *potere eucaristico*

901. Il fedele, in virtù del battesimo, acquista il diritto di ricevere gli altri sacramenti.

Partecipa dunque al potere eucaristico prima di tutto perché egli è atto, per il carattere sacerdotale di cui è rivestito, a ricevere la santissima Eucaristia, e, dove non vi ponga ostacolo, anche la grazia che procede da un tanto sacramento.

902. Egli può anche in caso di necessità amministrare a sé stesso ed agli altri battezzati un tale sacramento.

§ 4. Come partecipi del *potere di sciogliere e di legare*, e del *potere medicinale*

903. In virtù del *carattere*, il fedele può ricevere il sacramento della penitenza, per il quale rimane assolto dai suoi peccati.

904. Ma per la stessa ragione la Chiesa può esercitare sopra di lui anche il potere di legare, ritenendogli i peccati senza rimmetterglieli, od obbligandolo con le censure.

905. Può anche ricevere il sacramento medicinale dell'unzione degli infermi, il quale, se non trova ostacolo, conferisce a lui la grazia, sempre in virtù del carattere sacerdotale, che sta in lui sigillato, e che è il seme fecondo della grazia.

§ 5. Come partecipi del *potere ierogenetico*.

906. In virtù del *carattere* dei battezzati avviene anche che il contratto matrimoniale, fornito delle formalità stabilite dalla Chiesa²⁴, rappresenti l'unione di Cristo e della Chiesa e a questa rappre-

23. Ecco in qual modo il catechismo del sacro Concilio di Trento parla di queste funzioni proprie del sacerdozio interno e privato di ogni semplice fedele: «Il sacerdozio interiore spetta a tutti i fedeli non appena siano stati battezzati, e specialmente ai giusti che posseggono lo spirito di Dio e son divenuti, in virtù della grazia divina, vivi membri di Gesù Cristo, sommo sacerdote. Questi infatti per la fede riscaldata dalla carità, sull'altare del loro spirito, immolano a Dio vittime spirituali, quali sono tutte le buone e oneste azioni, indirizzate alla gloria di Dio. Leggiamo perciò nell'Apocalisse: “*Gesù Cristo ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre*” (Ap 2,5-6). Analogamente è stato scritto dal Principe degli apostoli: “*Quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo*” (1Pt 2,5). E parimenti l'Apostolo ci esorta a “*offrire i nostri corpi, come sacrificio vivente, santo, e gradito a Dio, come culto spirituale*” (Rm 12,1). Infine molto tempo innanzi David aveva detto: “*Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi*” (Sal 50,19). Tutto ciò, evidentemente, va applicato al sacerdozio interiore (CATECHISMO DEL CONCILIO DI TRENTO, parte seconda: “*Il Sacramento dell'Ordine*”, n. 284).

24. La Chiesa collo stabilire alcune formalità necessarie alla validità del sacramento del matrimonio, a ragion d'esempio la presenza del parroco e di due testimoni, che rendono pubblico il contratto matrimoniale, non fa che determinare e stabilire la *materia*

sentazione risponda il conferimento della grazia; avviene, in una parola, che il contratto matrimoniale dei cristiani sia in pari tempo un sacramento.

907. Di che consegue, che i cristiani, in forza del carattere sacerdotale di cui sono insigniti (secondo l'opinione più comune, e ch'io credo certa), siano *ministri* di questo sacramento. Così mentre, rispetto agli altri sacramenti, il carattere impresso dà loro solamente la facoltà passiva di riceverli; rispetto al sacramento del matrimonio dà loro anche la facoltà attiva di amministrarlo, e di formarlo²⁵.

di questo sacramento. Mentre in altri sacramenti la materia fu precisamente determinata da Dio, nel matrimonio Gesù Cristo non determinò la materia, se non in parte, cioè stabilendo che debba essere un contratto *monogamo* dei battezzati; e del resto lasciò libertà alla Chiesa il fissare quelle formalità, che potessero rendere nei vari tempi un tale contratto legittimo e degno di rappresentare l'unione di Cristo e della Chiesa, e quindi materia idonea a tanto sacramento.

25. Che «ogni qual volta i cristiani stringono un contratto matrimoniale legittimo (cioè rivestito delle formalità volute dalla Chiesa), essi formino anche un sacramento» e che «i contraenti siano i ministri di questo sacramento», sono due proposizioni legate strettamente insieme. Perché se è vera la prima, subito si può dimostrare a tutto rigore la seconda con questo argomento: È deciso dal Concilio di Trento, che i matrimoni clandestini che si facevano nei secoli precedenti erano veri matrimoni, «*siano rati e veri matrimoni*» (Sessione XXIV, *Canoni sulla riforma del matrimonio*, c. I). Se dunque non si dà vero contratto matrimoniale presso i cristiani senza che egli sia contemporaneamente sacramento, che è la prima proposizione; ne viene che i ministri del sacramento siano i contraenti cristiani, che è la seconda; poiché, come dicevamo, i contraenti cristiani prima del Concilio di Trento facevano fra loro dei veri matrimoni senza l'intervento del sacerdote. Conviene dunque dimostrare la prima proposizione, cioè che presso i cristiani non si dà vero e legittimo contratto matrimoniale senza che sia ad un tempo sacramento; ed si dimostra così: 1° Nel linguaggio ecclesiastico *rati e veri* non sono se non quei matrimoni che sono anche sacramenti. Ma il Concilio di Trento ha dichiarati matrimoni *rati e veri* quelli che si facevano dai cristiani fra loro senza sacerdote: dunque anch'essi erano veri sacramenti. Ma il Concilio di Trento ha dichiarato matrimoni *veri e rati* quelli che si facevano da' cristiani fra loro senza sacerdote: dunque anch'essi erano veri sacramenti. Benedetto XIV espone questo validissimo argomento con queste parole: *Infatti i Padri del Concilio Tridentino mai dissero e dichiarano quei matrimoni veri e rati, se non avessero creduto che fossero vero sacramento; ad intenderlo così propende anche il Bellarmino*, cit. c. VII, *a quei sapientissimi Padri era noto che, dove4ndosi conformare al modo proprio dei sacri canoni, si devono dire matrimoni veri e rati soltanto quelli che non sono contratti solo civilmente ma anche come sacramento religioso, che abbiamo imparato soprattutto da Innocenzo III, nel capitolo. quarto, dell'opera "Sui Divorzi", dove dice: «Se esiste un matrimonio vero tra gli infedeli, tuttavia non è rato; tra i fedeli invece esiste come matrimonio vero e rato, perché il sacramento della fede è sempre contratto una volta sola e mai perso e la forza del sacramento rende rato il matrimonio»* (BENEDETTO XIV, *De Synodo diœcesana. Libri octo*, Roma 1798, lib. VII, cap. XXVIII, n. 5, p. 287): alle quali parole Benedetto XIV aggiunge: *Se poi qualche volta si scoprisse che ci fosse stato un matrimonio contratto clandestinamente senza la presenza di un sacerdote, ed in qualche modo fosse anche un sacramento, quindi si dovrebbe necessariamente concludere che i ministri di quel matrimonio sono i contraenti e non il sacerdote»* (Ivi). 2° Nelle parole delle divine Scritture non si trova nessuna distinzione fra il matrimonio legittimo dei cristiani, ed il sacramento; ma si parla di quello come fosse di natura sua sacramento. E Cristo stabilisce l'*indissolubilità* del matrimonio dei cristiani, escludendo qualunque altro matrimonio che sia dissolubile. Ora l'indissolubilità di cui parla Cristo è quella che risulta dal *vincolo sacramentale*, dicendo *l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito* (Mt. 19,6). Dunque non c'è, fra i cristiani, che un matrimonio indissolubile non solo per contratto, ma prima per legge di Dio, che prescrive l'indissolubilità del contratto medesimo; perciò non c'è un vero matrimonio cristiano che non sia sacramento. 3° San Paolo pure, quando dice, che il matrimonio dei cristiani «è *grande sacramento*», non esclude nessun matrimonio dei cristiani, non ne riconosce un altro, che non sia sacramento (cfr. Ef 5,32). E come prova s. Paolo che il matrimonio cristiano sia sacramento? Dal fatto che esso è immagine dell'unione di Cristo e della Chiesa, la quale è rappresentata, secondo l'Apostolo, in ogni matrimonio dei cristiani. 4° Il Concilio di Trento a sua volta parla sempre di un solo *matrimonio* possibile fra i cristiani, il quale è allo stesso tempo *contratto legittimo e sacramento* (Sessione XXIV, *Canoni sulla riforma del matrimonio*). 5° L'autorità citata di sopra d'Innocenzo III prova, che la qualità dei contraenti, cioè l'esser fedeli battezzati, aventi il carattere indelebile, è quella che produce la differenza fra il matrimonio dei non cristiani e quello dei fedeli cristiani; differenza che fa sì che quello dei non cristiani sia vero, ma non rato, e quel dei cristiani sia vero ed anche *rato*. Ma che cosa vuol dire *rato*? Secondo il citato pontefice vuol dire: confermato dal sacramento che lo rende indissolubile. Si considerino di nuovo le parole citate, e specialmente queste: *tra i fedeli invece esiste come matrimonio vero e RATO, PERCHÉ IL SACRAMENTO DELLA FEDE È SEMPRE CONTRATTO UNA VOLTA SOLA E MAI PERSO e la forza del sacramento rende rato il matrimonio*. 6. Infine Benedetto XIV osserva esserci talora il caso, nei luoghi dove è promulgato il sacro Concilio, in cui si fanno matrimoni alla presenza del parroco e di due testimoni, senza benedizione, per sorpresa fatta al parroco dagli sposi che innanzi a lui con due testimoni esprimono il loro consenso. Ora se si potesse dividere, come vuole Melchior Cano, il contratto dal sacramento, sicché in tali matrimoni vi fosse il contratto solo senza il sacramento, la Chiesa non tacerebbe, *Ed ai fedeli così perpetuamente uniti non manca quella grazia che dal sacramento del matrimonio discende ai contraenti. La Chiesa dovrebbe richiamarli, oppure esortarli ed indurli al proprio legittimo contratto, e con i consueti riti sacri a rinnovarlo di nuovo davanti al medesimo parroco, per le cui parole diviene sacramento. Per la medesima ragione si deve o prescrivere, o curare di regolarizzare di fronte al parroco i matrimoni clandestini, in quei luoghi dove il decreto tridentino non è stato ricevuto. Ci sembra poi urgere alla Chiesa il regolarizzare, in caso di dubbio, i contratti matrimoniali, presumiamo quindi di non temere sulla validità di entrambi i contratti, anche se non convalidati dalla benedizione del sacerdote; già infatti sono considerati dalla Chiesa come sacramento»* ((BENEDETTO XIV, *De Synodo diœcesana.*, cit., lib. VII, cap. XXVIII, n. 8, pp. 288-289). – Per cui questa opinione non solo è la più comune, come dice il Lambertini, ma anche quella che con buone ragioni favorirono *QUASI TUTTI* gli antichi teologi interpretando i canoni giuridici (ivi). – Merita anche di esser letto su questo argo-

§ 6. Come partecipi al *potere didattico*

908. Benché la predicazione del Vangelo competa in proprio ai Vescovi e poi ai preti da essi inviati; tuttavia anche il semplice fedele è in parte chiamato al ministero della parola; poiché:

1. Egli è obbligato a testimoniare GESÙ Cristo di fronte agli uomini in quelle occasioni in cui l'esige la gloria del Salvatore²⁶;

909. 2. Egli può ripetere l'insegnamento ricevuto dai pastori della Chiesa e, sotto la loro direzione, comunicarlo ad altri, colla viva voce, o cogli scritti (ufficio di istruttore, e di scrittore);

910. 3. Talora egli si trova in certe posizioni, nelle quali ne ha un obbligo. I genitori hanno il dovere d'infondere nei loro figli una sana dottrina non solo per mezzo d'altri, ma più spesso anche personalmente convivendo con i figli;

911. 4. Il semplice fedele ha il diritto anche di confrontare l'insegnamento di un pastore della Chiesa con quello degli altri pastori della Chiesa universale, e di rigettare il primo se è contrario alle decisioni espresse dalla Chiesa universale; oppure, trattandosi di cose opinabili, di scegliere l'opinione più comune e più autorevole²⁷.

912. Da quest'ultimo diritto di ogni semplice fedele nascono i diritti dell'autorità civile, o per meglio dire degli uomini che ne sono investiti; perché, essendo anch'essi fedeli, possono anch'essi come tutti gli altri cercare qual sia la dottrina della Chiesa universale, mediante il confronto dell'insegnamento dei singoli pastori con le decisioni ecumeniche e con il consenso della tradizione, al fine di giovarsene utilmente nella loro condotta come uomini privati e come uomini pubblici.

913. Da ciò si riconosce poi quanto siano vani ed erronei certi diritti astratti, che non pochi pubblicisti moderni attribuiscono all'autorità civile, come quello che chiamano *jus reformandi*, e che fanno consistere nella facoltà di decidere, se la Chiesa sarà ammessa nello Stato e sotto quali condizioni; diritto procedente dall'abuso che si fece della parola *Chiesa* nel sistema dei protestanti. Perché se si riconosce con i cattolici che una sola è la Chiesa, com'è definito nel simbolo degli Apostoli, in tal caso le altre che con tal nome si chiamano abusivamente, non sono vere Chiese. Or non sarebbe una cosa assurda il sostenere, che tocchi all'autorità civile il decidere se si debba ammettere nello Stato la vera Chiesa? Quando però tutti quelli che formano l'autorità civile, come pure tutti i cittadini che compongono la società civile, hanno espressamente il *dovere* di ammettere la vera Chiesa, perciò non possono avere il *diritto* di rifiutarla? (cfr. § 766-776)²⁸.

914. L'autorità civile dunque, relativamente alla vera Chiesa e alle cose da questa insegnate, non ha altro diritto se non quello, che ha ciascun fedele: il diritto di esaminare qual sia la vera Chiesa per non confonderla con le false ed essere da queste ingannata, il diritto di conoscere le decisioni dogmatiche della vera Chiesa, quello di confrontare ad esse gli insegnamenti dei singoli pastori o dottori, il diritto di riconoscere quali siano i pastori legittimi distinguendoli dagli intrusi²⁹ (195).

mento, il breve scritto intitolato, *Terzo Saggio di osservazioni sopra alcuni articoli del progetto di Codice Civile* dell'avvocato G. B. Monti. - Mendrisio, tipografia della Minerva Ticinese, 1836.

26. Il *carattere* impresso nel fedele dal sacramento della Confermazione ordina e dispone il fedele specialmente a confessare la fede con fermezza in faccia a tutto il mondo.

27. Cfr. ROSMINI A., *La società ed il suo fine*, L. III, c. XVII.

28. Una delle vie che condurrebbero gli uomini a intendersi sopra moltissime questioni sarebbe quella di restituire al linguaggio la sua *proprietà*, come una delle vie per le quali il mondo falsò le idee, fu l'introduzione d'un linguaggio improprio. La parola *religione* fu applicata a tutte le *credenze superstiziose*, la parola *chiesa* fu applicata a significare le comunioni separate dalla Chiesa. L'accuminamento di queste due parole a significare tutt'altro, anzi l'opposto di quello che significano, introdusse nel mondo i più erronei ragionamenti. Teodosio allora provvide non meno alla rettitudine logica delle menti, che alla giustizia, quando ordinò che solamente quelli che tenevano la dottrina di papa Damaso e di Pietro vescovo d'Alessandria⁸⁰ si chiamassero *cattolici*, e gli altri si dovessero dire *eretici*, e vietò che le assemblee di questi s'arrogassero la qualità e la denominazione di *Chiese* - (*Codice Teodosiano*, libro II: *La fede cattolica*, lib. XVI, 28 febbraio 380). - Sui sofismi, che provennero dall'accuminare la parola *religione* a tutte le superstiziose credenze, vedi le osservazioni da me fatte nei *Frammenti d'una storia della empietà*, Apologetica f. 326 e segg.

29. A ragion d'esempio, nei tempi di scisma, ecco ciò che scrive JOSEPH SCHEILL [teologo e giurista tedesco (1784-1834)]: « *Prima dello scisma sotto Urbano VI (dall'anno 1378-1589) non si sono affatto trovati vestigi di alcun placet regio; soltanto in tempi*

Dopo di ciò, il suo diritto cessa, ed incomincia il suo dovere.

915. Relativamente poi alle comunioni che sono fuori della Chiesa, l'autorità civile può aver benissimo il *Jus reformandi*, purché lo eserciti senza violenza, che deve essere riservata alla repressione dei crimini o delitti che offendono la proprietà altrui, o vi attentano. Alcune comunioni separate dalla Chiesa si sono date ancor più totalmente in braccio al poter civile, il quale così acquistò su di esse diritti speciali³⁰.

916. A tutte queste operazioni, che si riferiscono o che hanno analogia con il potere didattico, il cristiano ha una speciale attitudine e diritto nel suo carattere sacerdotale; e dalla grazia che l'accompagna può trarre un merito corrispondente.

§ 7. Come il semplice fedele partecipi del *potere ordinativo*

917. Alcune cose nella Chiesa e nel suo governo sono determinate dal suo Fondatore, e quindi immutabili.

Altre sono lasciate da determinarsi secondo le esigenze dei tempi dalla sapienza della Chiesa docente assistita dallo Spirito santo, e queste si è soliti raccogliervi sotto il nome di disciplina ecclesiastica: qui si spiega il potere ordinativo della Chiesa.

918. Questo potere è affidato al capo della Chiesa nella sua pienezza, e subordinatamente ai Vescovi, i quali lo esercitano in parte per mezzo dei preti ed una qualche porzione ne rimane anche ai semplici fedeli. Quest'ultima porzione è quella che noi dobbiamo ora esporre.

919. I semplici fedeli influiscono ed hanno diritto d'influire nel governo della Chiesa in una certa misura e modo determinato, acconsentito e riconosciuto dai pastori stessi della Chiesa, sia che si considerino le *persone* che vengono preposte al governo della Chiesa, sia che si considerino le *leggi* disciplinari della Chiesa medesima, sia che si considerino le *cose* possedute dalla Chiesa.

Sono questi i tre oggetti, a cui si riferisce l'influenza che può esercitare ogni semplice fedele nel potere ordinativo della Chiesa.

A. Influenza dei semplici fedeli circa l'elezione delle persone ecclesiastiche

920. Il popolo non ha diritto di eleggersi e darsi i propri pastori, il che appartiene al clero. Ma ha il diritto di avere dei pastori a lui ben accetti, i quali godano la sua stima e la sua confidenza.

921. Al fine di conoscere quali fossero le persone che godessero la stima e la confidenza del popolo, per il quale si doveva eleggere il pastore, fu in uso fino dai primi tempi della Chiesa che all'elezione di un nuovo vescovo concorressero, oltre ai vescovi vicini e al clero, anche il popolo della città o del luogo, in cui il nuovo pastore doveva essere costituito. In tal modo i vescovi giudicavano principalmente della santità della dottrina, il clero del luogo faceva testimonianza della santità e prudenza del candidato, e il popolo manifestava la stima e la confidenza che poneva nella persona che si trattava di dargli a pastore e padre. Perché queste sono le qualità che si devono trovare

*funesti abbiamo visto usato con provvida prudenza questo diritto, perché con più sicurezza le bolle del vero papa fossero riconosciute da quegli antipapi. Dunque cessata la causa, cessò anche l'esercizio del placet regio»; (MAURUS VON SCHENKL, *Juris ecclesiastici statu Germaniae maxime et Bavariae adcommodati syntagma*, Regensburg 1785). – JOHANNES JUNG ([Bingen 1727 – Mainz 1793] in: *Origines historicae juris sacrorum*, Heidelberg 1782), dimostrò, che del placet regio moderno non ci sono esempi prima del secolo XVI, e che trasse origine dal sistema territoriale dei protestanti, cioè da quel sistema, che sottopone la Chiesa al signore territoriale.*

30. Il senso nel quale fu introdotto il *Jus reformandi* nel trattato di Osnabrück, art. V, § 30, fu questo: «Si dà al sovrano facoltà di esaminare qual sia la professione di fede seguita dai suoi sudditi per riconoscerla ed ammetterla se è la vera cattolica, per contentarsi a quel modo che la giustizia e la prudenza vorrà se non è la vera». Così inteso, questo diritto non è assurdo. Per altro circa *essentialia religionis* quali le cose di dogma, le formule in cui il dogma deve esser espresso e le cose riguardanti i costumi, l'autorità civile non ha neppure il *jus cavendi*, non potendo lasciar esporre ai pericoli il pubblico bene (Cfr. (MAURUS VON SCHENKL, *Istitutiones juris ecclesiastici*, cit., § 361, Landshuti, 1830).

in un buon pastore per essere idoneo a reggere un popolo: *dottrina sana, santità, prudenza, e pubblica opinione*³¹.

922. Questo diritto che ha il popolo cristiano d'aver dei pastori di tutta sua confidenza, è inalienabile, perciò i sovrani stessi, che hanno ottenuto la nomina alle sedi vacanti, sono obbligati a rispettarlo³².

923. Alla *scelta* del pastore, la Chiesa fa seguire la *prova* del medesimo, cioè il processo che dimostri non esserci in lui cosa che lo renda indegno dell'ufficio al quale lo si voglia destinare; processo che appartiene ai vescovi della provincia ed al sommo Pontefice, ma in cui ogni semplice fedele può aver voce di testimonio.

924. Il popolo è inoltre invitato a far conoscere le eccezioni che rendessero indegno dell'ufficio quell'individuo che si intende promuovere agli ordini sacri; al qual fine la Chiesa rende pubblici i nomi degli ordinandi dal pulpito³³.

925. Se il pastore ecclesiastico, non adempiendo i suoi sacri obblighi, si rendesse disgraziatamente colpevole di gravi delitti, i semplici fedeli possono ricorrere al potere gerarchico superiore della Chiesa, implorando un rimedio a un così deplorabile inconveniente³⁴.

926. Alcuni diritti circa la destinazione delle persone ecclesiastiche si acquistano ancora dai semplici fedeli in conseguenza delle loro liberalità e fondazioni pie. Non è questo il luogo d'espone i diritti annessi al *patronato* a quel modo con cui sono già determinati dalle leggi positive, ma solo d'indicare alcuni, che si possono ricavare dal Diritto di ragione.

927. I ministeri ecclesiastici si possono dividere in quelli che hanno annessa la cura d'anime e in quelli che non l'hanno annessa.

928. Se un fedele fonda con i propri beni e dota un ufficio ecclesiastico che non ha annessa la cura d'anime, secondo l'equità è lasciata a lui, se la desidera, la scelta l'elezione dell'ecclesiastico che deve incaricarsi di quell'ufficio, bastando che i vescovi rettori delle chiese riconoscano che la persona nominata non è indegna, ma è sufficientemente idonea all'ufficio.

929. Ma trattandosi di cura d'anime e d'ufficio pubblico³⁵, è richiesto dal Diritto divino non me-

31. Cfr. LOUIS DE THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, touchant les bénéfices et les bénéficiers Dissertationum*, Paris 1678-1681., parte II, lib. II, cap. I. – P. DE MARCA, *De concordia sacerdotii et Imperii, seu de libertatis ecclesiae Gallicanae dissertationum libri quatuor*, Paris 1641, lib. VIII, cap. II, n. 2 e segg. – Z. B. VAN ESPEN, *Jus ecclesiasticum universum*, Leuven 1700 (vol. I) – Bruxelles 1710 (vol. II)., P. I, tit. 13, c. 185 – e l'opera importante de' fratelli De Lamennais sull'istituzione dei vescovi (H. F. ROBERT DE LAMENNAIS, *De la tradition de l'église sur l'institution des évêques*, Paris 1814).

32. SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI prova che i Pontefici ed i Re PECCANO MORTALMENTE se promuovono all'episcopato quelli che, sebbene degni, non sono i PIÙ DEGNI (*Medulla theologiae moralis*, Napoli 1748, lib. IV, pp. 91-111).

33. Questa legge ecclesiastica sta nel *Pontificale Romano: De ordinibus conferendis* (Il pontificale allora in vigore era quello rivisto da BENEDETTO XIV: *Pontificale romanum Clementis 8. ac Urbani 8. jussu editum; nunc vero a sanctissimo domino nostro Benedicto 14. recognitum, & castigatum*, Baglioni, Venezia 1758).

34. «Per porre termine in modo durevole alle turbolenze di Milano (anno 1067) il Papa (Alessandro II) rimandò dei legati, i quali pubblicarono delle regole e presero efficaci provvedimenti perché fossero osservate. Nello stesso tempo i dottori più illuminati si levarono contro le preoccupazioni dell'ignoranza, o meglio della licenza e dell'ostinazione. Una delle massime che originavano i maggiori abusi era che molti vescovi pretendevano che non fosse permesso ai loro inferiori di poterli accusare. I dottori più profondi e più circospetti sostennero tutto il contrario: in caso di sospetto non c'era cosa più ragionevole che quella di obbligare i vescovi e gli ecclesiastici di second'ordine a dover rendere ragione della loro innocenza, od a confessarsi umilmente colpevoli; anche s. Pietro ricevette la riprensione che gli fece s. Paolo, suo inferiore. Se i prelati non potessero essere giudicati, nessuno vorrebbe più assoggettarsi alle leggi canoniche; e se non fosse permesso ai figli di una Chiesa di aprir la bocca contro il loro pastore, giacché è quasi impossibile trovare nella parrocchia dei testimoni della sua condotta, ne risulterebbe nel primo ordine una licenza arrogante ed una impunità, che distruggerebbero del tutto la disciplina» (S. PIER DAMIANI, lettera 12, in KURT REINDELE, *Monumenta Germaniae Historica, Epistolae*, 4, *Die Briefe der deutschen Kaiserzeit*, IV, München 1983). Cfr. M.-R.-A. HENRION, *Histoire générale de l'Église*, Paris 1835-1838, lib. XXXII.

35. Se si considera come i patroni laici giungessero ad ottenere il diritto di nomina ai benefici curati, si vedrà che da principio questo diritto fu, quasi direi, carpito alla Chiesa, mentre lo spirito della Chiesa vorrebbe che la libera scelta dei curati fosse lasciata ai Vescovi senza presentazione del patrono. Infatti una delle origini di tal diritto patronale furono gli oratori privati, che i grandi proprietari esigevano per sé e per i contadini delle loro tenute. Trattandosi di oratori privati, era conveniente, che la scelta del sacerdote che ne doveva tener cura come servizio privato, fosse lasciato ai proprietari che lo mantenevano, riservando alla Chiesa solo il diritto di vegliare, affinché non si scegliessero sacerdoti indegni. Ora questo diritto, che il proprietario aveva rispetto al suo *culto privato*, passò ad aver per oggetto il *culto pubblico*, quando tali oratori, cresciuta la popolazione, si cambia-

no che da quello di ragione, che la persona che vi si destina sia la migliore, la *più idonea* di tutte quelle che si possono trovare. Ora i semplici fedeli non sono giudici competenti della *maggior idoneità* di tali persone, spettando la competenza di questo giudizio ai rettori della Chiesa; e d'altra parte la più costante esperienza dimostra, che i singoli fedeli soggetti a passioni, a parzialità, a vedute umane, non danno sufficiente garanzia per poter fondatamente presumere che le loro nomine cadano sui soggetti più degni, e *più idonei*. Si deve tanto più temere che rimanga frustrato il Diritto divino nella scelta del migliore trattandosi di benefici, i cui fondatori chiamano di preferenza a goderli i sacerdoti della loro famiglia; in questi casi vi è spesso anche il pericolo gravissimo che l'ignoranza dei genitori obblighi allo stato ecclesiastico i loro figli a ciò non chiamati.

930. Sembra che solamente per eccezione a qualche fedele eminente in virtù e sapienza, si potrebbe senza inconvenienti accordare il diritto di nomina a tali uffici; ma questo diritto dovrebbe, secondo la ragione e lo spirito ecclesiastico, essere strettamente personale senza che potesse passare ai posteri, che offrono tanta minor garanzia alla Chiesa quanto meno è noto quali essi siano³⁶.

931. Nondimeno può anche darsi il caso, e s'è dato, in cui la scarsezza delle chiese e dei sacerdoti sia tale, da dover ritenersi utile al pubblico bene il promuovere la fondazione di chiese e curatele, coll'accordare la nomina dei pastori ai patroni, non potendo ottenerla diversamente. Certo, è minor male l'aver curati idonei invece di curati i più idonei, che non sia il lasciarne interamente privo il popolo cristiano. Questo spiega in parte la disciplina invalsa. Ma se questa condiscendenza della Chiesa appare giustificata nel caso dell'accennata strettezza, non rimane tuttavia giustificato il patrono che esige per condizione della sua liberalità un diritto così poco ragionevole, anche se il patrono è bene istruito della natura del medesimo, e del gran principio che alla cura d'anime si devono eleggere i sacerdoti più degni e i più idonei; i quali non si trovano con più sicurezza, se non quando il clero stesso è incaricato di sceglierli³⁷ (204).

B. Influenza de' semplici fedeli nella legislazione disciplinare della Chiesa

932. Benché i pastori della Chiesa abbiano la potestà di far leggi obbligatorie, e d'imporre precetti morali a' fedeli, e questa potestà sia loro esclusiva, e non comune a' semplici fedeli; tuttavia questi influiscono giustamente, per consenso degli stessi pastori, nelle disciplinari loro disposizioni. La ragione, e l'estensione di queste influenze indirette viene mettendosi in chiaro mediante le seguenti proposizioni.

rono in chiese parrocchiali. Allora i successori del proprietario mantennero il diritto di nominare alla cura parrocchiale, benché talora avvenisse, che il territorio non fosse più da loro posseduto. [...] – La parola *Patroni* si riferisce a quella di *Coloni*. Così gli ecclesiastici addetti agli oratori stabiliti nelle tenute dei proprietari si assimilavano ai Coloni. [...].

- 36.** Il diritto di nomina degli ecclesiastici addetti alle chiese non compare nella Chiesa prima del quinto secolo, nel quale nelle Gallie al Vescovo che fondava una Chiesa in altra diocesi fu accordato di mettersi dei sacerdoti di sua scelta (Concilio di Orange, anno 441, canone X. – Concilio di Arles, anno 452, canone XXXIX). Si trattava di un Vescovo, il che non poteva patire eccezione ed era cosa personale. In questo secolo i fondatori laici non erano ancora ammessi a godere questo diritto di nomina, nel seguente l'ottennero, ma all'inizio fu personale e non si poteva trasmettere ai successori.
- 37.** Il diritto di nomina divenne ereditario, quando si considerò come annesso alla proprietà dell'oratorio privato che passò poi ad essere parrocchia e all'inizio fu un abuso. Ora le ragioni che indussero la Chiesa a condiscendere anche in ciò furono l'accennato bisogno di sacerdoti, e la mescolanza del potere ecclesiastico col potere feudale; l'arbitrio altresì dei re di Francia che s'imponevano dei beni della Chiesa e li davano in feudo ai laici [...], i quali si credevano padroni assoluti delle chiese e si mescolavano violentemente nella nomina degli ecclesiastici fino ad usurpare l'investitura degli uffici ecclesiastici, e ad esercitare sui sacerdoti gli stessi diritti che sui loro vassalli [...]. Nel secolo IX i signori laici, malgrado le sanzioni della Chiesa, disponevano dei sacerdoti, e per formarsene una giusta idea si veda il testo di Agobardo arcivescovo di Lione che descrive tali disordini del suo tempo (*De privilegia et jure sacerdotali*, cap. II). A questo stato di cose i vescovi e i Concili cercarono di porvi qualche riparo, specialmente il terzo ed il quarto di Laterano, restringendosi però a mantenere che il Vescovo sia il giudice dell'idoneità dei sacerdoti nominati dai patroni, ma lasciando, per evitare un maggior male, che il diritto di nomina passasse per eredità (Concilio Salegunstadiense, anno 1022, c. XIII. – Concilio Biturgense [Arezzo - Cortona - Sansepolcro] a. 1031).